

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di
Musica "Arrigo Pedrollo"**

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2014, n. 11 che approva il testo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo";

DECRETA

1 - Di emanare il regolamento concernente le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica di Vicenza nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.


Il regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Vicenza, 10 aprile 2014

Prot. n. 1766/B6c

Il Presidente

Dott. Giacomo Rodighiero



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1. (*Ambito di applicazione*)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle previsioni di legge, statutarie e regolamentari, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo".

Art. 2. (*Disposizioni generali*)

1. La composizione, la nomina, la durata in carica e i compiti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'articolo 17 dello Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono affidate, dal Presidente stesso, a un componente del Consiglio che non faccia parte del personale del Conservatorio. La designazione del vicepresidente avviene nella prima seduta utile successiva alla nomina del Presidente o alla ricostituzione del Consiglio.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 3. (*Diritti e doveri dei componenti del Consiglio di Amministrazione*)

1. I Consiglieri che non partecipano, ingiustificatamente e continuativamente, a tre sedute dell'organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente. I Consiglieri che non possono partecipare a una seduta devono tempestivamente darne comunicazione al Presidente che valuta la rilevanza dei motivi dell'assenza o dell'impedimento; di detta assenza o impedimento è data comunicazione in apertura di seduta da parte del Presidente stesso.
2. Il Consigliere ha il diritto di:
 - accedere, mediante richiesta da rivolgersi al Direttore o al Direttore Amministrativo, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve essere riscontrata con tempestività;
 - utilizzare strumenti informatici o altri ausili necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità del Conservatorio.

3. Ogni Consigliere è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative e ad assicurare la collegialità di formazione e manifestazione pubblica della volontà dell'organo, fatta salva la possibilità di rappresentare la posizione assunta nell'organo interloquendo con la comunità accademica, con esclusione degli atti a contenuto riservato. Il Consiglio potrà pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.
4. Il Presidente e i Consiglieri sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati al Conservatorio a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare.
5. I Consiglieri sono assoggettati agli obblighi e alle responsabilità di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei dati e di riservatezza delle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio.

Art. 4. (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è effettuata, per fax e per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.
2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato in via straordinaria, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, ogniquale volta le circostanze lo richiedano ovvero quando almeno tre Consiglieri ne facciano motivata richiesta. In questo caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione.
5. L'ordine del giorno può essere integrato con temi urgenti anche in apertura di seduta qualora alla stessa sia presente la totalità dei Consiglieri; la proposta di integrazione deve essere approvata dal Consiglio.

Art. 5. (Documentazione)

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma, almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo che per temi urgenti.

Art. 6. (Validità delle sedute)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e qualora gli stessi siano stati regolarmente convocati.
2. Alle sedute del Consiglio partecipano esclusivamente quelli che ne hanno diritto. La presenza di persone estranee rende invalide le deliberazioni adottate.
3. Su invito del Presidente possono intervenire alle sedute esperti e tecnici per fornire gli opportuni chiarimenti su una determinata questione. Le deliberazioni sono assunte senza la presenza di estranei.

Art. 7. (Svolgimento della seduta)

1. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti.
3. Le delibere assunte sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo decida di sospenderne l'esecutività sino all'approvazione del verbale.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
5. Le sedute, di norma, proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, è concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.
6. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo al segretario verbalizzante; solo in tale ipotesi la loro assenza verrà registrata.
7. Gli argomenti sono discussi, di norma, secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.

8. All'inizio della discussione su ogni argomento, il Presidente può disporre il tempo massimo da concedere per ciascun intervento al fine di non ostacolare l'efficace e proficuo andamento del dibattito.
9. Nessun Consigliere può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
10. Qualora il componente voglia riportare integralmente il proprio intervento nel verbale ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.
11. Ciascun componente ha facoltà di rivolgere interrogazioni al Presidente, in occasione della trattazione del relativo punto all'ordine del giorno, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante il testo scritto corredato di ogni utile documentazione. Il Presidente risponde nella stessa seduta o in quella successiva, anche per mezzo di un testo scritto.

Art. 8. (Redazione dei Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze e assenze e le operazioni di voto.
2. Una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti è verbalizzata esclusivamente qualora sia necessaria per giustificare la decisione finale; la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri è riportata esclusivamente su loro richiesta, come disposto dall'art. 5, comma 10, del presente regolamento.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 9. (Approvazione dei Verbali)

1. L'approvazione del verbale avviene, di norma, nella riunione successiva; il resoconto dell'andamento della seduta, comprensivo delle deliberazioni assunte, è inviato ai componenti del Consiglio contestualmente alla convocazione della seduta ordinaria successiva a quella cui il verbale si riferisce.

2. In sede di approvazione ogni componente ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla proposta di verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte dall'organo, restando impregiudicata l'efficacia delle delibere.

Art. 10. (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
2. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati a seguito dell'approvazione del verbale medesimo da parte dell'organo. La richiesta, indirizzata al Presidente, deve essere presentata alla direzione amministrativa.